

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 25/2001**definita dal Consiglio il 7 giugno 2001****in vista dell'adozione della direttiva 2001/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...,
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale**

(2001/C 297/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito della politica comunitaria deve essere conseguito un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ed uno degli obiettivi da perseguire in tale contesto è la protezione dall'inquinamento acustico. Nel Libro verde sulle politiche future in materia di inquinamento acustico la Commissione definisce il rumore ambientale uno dei maggiori problemi ambientali in Europa.

(2) La risoluzione del Parlamento europeo, del 10 giugno 1997, relativa al Libro verde della Commissione⁽⁵⁾, esprimendo il suo sostegno a tale documento, sottolinea l'urgente necessità di mettere a punto misure ed iniziative specifiche da inserire in una direttiva sul contenimento del rumore ambientale e lamenta l'assenza di dati affidabili e confrontabili relativi alle diverse sorgenti di rumore.

(3) La comunicazione della Commissione, del 1° dicembre 1999, su trasporti aerei e ambiente individua un descrittore comune e una comune metodologia di calcolo e misurazione del rumore in prossimità degli aeroporti. Essa trova riscontro nel disposto della presente direttiva.

(4) Talune categorie di emissioni acustiche dei prodotti sono già disciplinate dalla normativa comunitaria, quali la direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore⁽⁶⁾, la direttiva 77/311/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote⁽⁷⁾, la direttiva 80/51/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici⁽⁸⁾ e le direttive complementari, la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote⁽⁹⁾, nonché la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto⁽¹⁰⁾. La presente direttiva dovrebbe tra l'altro servire da base per sviluppare e completare l'attuale serie da misure comunitarie relative alle emissioni sonore prodotte da talune sorgenti specifiche e per elaborare misure complementari a breve, medio e lungo termine.

(5) Talune categorie di rumori quali quelli generati all'interno dei mezzi di trasporto e quelli delle attività domestiche dovrebbero esulare dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

(6) Nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo del trattato di un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente può essere realizzato meglio integrando l'azione degli Stati membri

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 251.

⁽²⁾ Parere espresso il 29 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 14 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 7 giugno 2001, e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU C 200 del 30.6.1997, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/101/CE della Commissione (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 41).

⁽⁷⁾ GU L 105 del 28.4.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE (GU L 277 del 10.10.1999, pag. 24).

⁽⁸⁾ GU L 18 del 24.1.1980, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 83/206/CE (GU L 117 del 4.5.1983, pag. 15).

⁽⁹⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/7/CE (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.

mediante un'iniziativa comunitaria per giungere a un concetto comune della problematica dei rumori. I dati relativi ai livelli di inquinamento acustico dovrebbero quindi essere rilevati, ordinati e presentati secondo criteri confrontabili. Ciò presuppone l'utilizzazione di descrittori e metodi di determinazione armonizzati e criteri per allineare la mappatura acustica, criteri e metodi che possono essere definiti meglio a livello comunitario.

- (7) È altresì necessario fissare metodi comuni di valutazione del «rumore ambientale» e una definizione dei «valori limite», in base a descrittori armonizzati atti alla determinazione dei livelli sonori. Tocca agli Stati membri stabilire concretamente tali valori limite tenendo conto tra l'altro della necessità di applicare il principio della prevenzione per preservare zone silenziose negli agglomerati.
- (8) I descrittori acustici comuni selezionati sono L_{den} per determinare il fastidio e L_{night} per determinare i disturbi del sonno. È anche utile consentire agli Stati membri di avvalersi di descrittori complementari per seguire o controllare particolari situazioni di emissioni acustiche.
- (9) La mappatura acustica strategica dovrebbe essere imposta in determinate zone di interesse in quanto consente di raggruppare i dati in modo da ottenere una rappresentazione dei livelli sonori nella zona in esame.
- (10) Le priorità delle suddette zone di interesse dovrebbero essere oggetto di piani di azione elaborati dalle autorità competenti previa consultazione dei cittadini.
- (11) Per disporre della più ampia diffusione dell'informazione destinata ai cittadini occorrerebbe selezionare i canali di informazione più adatti.
- (12) Risulta necessario raccogliere i dati e consolidarli in pertinenti relazioni a livello comunitario come base della futura politica comunitaria e di una maggiore informazione dei cittadini.
- (13) La Commissione valuta periodicamente l'applicazione della presente direttiva.
- (14) Le norme tecniche concernenti le tecniche di determinazione devono essere completate ed aggiornate in funzione dei progressi della scienza e della tecnica, nonché della normazione europea.

- (15) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi

1. La presente direttiva definisce un approccio comune volto a lottare contro i vari effetti dell'esposizione al rumore ambientale secondo le rispettive priorità. A tal fine sono progressivamente attuate le seguenti azioni:
 - a) la determinazione dell'esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi di determinazione comuni agli Stati membri;
 - b) l'informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti;
 - c) l'adozione da parte degli Stati membri di piani d'azione, in base ai risultati della mappatura del rumore, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in particolare, allorché i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona.
2. La presente direttiva è inoltre destinata a fornire una base per lo sviluppo di misure comunitarie di contenimento del rumore generato da sorgenti specifiche, in particolare da mezzi di trasporto e da attrezzature utilizzate all'aperto.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva riguarda il rumore ambientale cui è esposto l'essere umano in particolare nelle zone edificate, nei parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati, nelle zone silenziose in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. La presente direttiva non riguarda il rumore generato dalla persona esposta stessa, dalle attività domestiche o dal vicinato, né il rumore percepito sul posto di lavoro o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- a) «rumore ambientale», i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti di attività industriali, quali quelle definite nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁽¹⁾;
- b) «effetti nocivi», gli effetti negativi per la salute umana;
- c) «fastidio», la misura in cui, in base a indagini sul campo, il rumore risulta sgradevole a una comunità di persone;
- d) «descrittore acustico», la quantità fisica che descrive il rumore ambientale avente un rapporto con un effetto nocivo;
- e) «determinazione», qualsiasi metodo per calcolare, predire, stimare o misurare il valore di un descrittore acustico o i relativi effetti nocivi;
- f) « L_{den} » (descrittore acustico giorno-sera-notte), il descrittore acustico correlato al fastidio globale, ulteriormente definito nell'allegato I;
- g) « L_{day} » (descrittore acustico diurno), il descrittore acustico per il fastidio durante il periodo diurno, ulteriormente definito nell'allegato I;
- h) « $L_{evening}$ » (descrittore acustico serale), il descrittore acustico per il fastidio durante il periodo serale, ulteriormente definito nell'allegato I;
- i) « L_{night} » (descrittore acustico notturno), il descrittore acustico relativo ai disturbi del sonno, ulteriormente definito nell'allegato I;
- j) «relazione dose-effetto», la relazione fra il valore di un descrittore acustico e un effetto nocivo;
- k) «agglomerato», una parte di territorio, delimitata dallo Stato membro, la cui popolazione è superiore a 100 000 abitanti e la cui densità di popolazione è tale che lo Stato membro la considera un'area urbanizzata;
- l) «zona silenziosa di un agglomerato», una zona, delimitata dalla competente autorità che non sia esposta a valori di L_{den} o di un altro descrittore acustico appropriato provenienti da qualsiasi sorgente superiori a un determinato livello, fissato dallo Stato membro;
- m) «zona silenziosa in aperta campagna», una zona, delimitata dalla competente autorità, che non risente del rumore del traffico, dell'attività industriale o di attività ricreative;
- n) «asse stradale principale», una strada regionale, nazionale o internazionale, designata dallo Stato membro, su cui transitano ogni anno più di tre milioni di veicoli;
- o) «asse ferroviario principale», una ferrovia, designata dallo Stato membro, su cui transitano ogni anno più di 30 000 treni;
- p) «aeroporto principale», un aeroporto civile, designato dallo Stato membro, in cui si svolgono più di 50 000 movimenti all'anno (per movimento si intende un'operazione di decollo o di atterraggio), esclusi i movimenti a fini di addestramento su aeromobili leggeri;
- q) «mappatura acustica», la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico, che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;
- r) «mappa acustica strategica», una mappa finalizzata alla determinazione globale dell'esposizione al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore, ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;
- s) «valore limite», un valore di L_{den} o L_{night} , e, se del caso, di L_{day} e $L_{evening}$ stabilito dallo Stato membro, il cui superamento induce le autorità competenti a esaminare o applicare provvedimenti di attenuazione del rumore; i valori limite possono variare a seconda della tipologia di rumore (rumore del traffico veicolare, ferroviario, aereo, dell'attività industriale ecc.), dell'ambiente circostante e della diversa sensibilità al rumore delle popolazioni; essi possono anche variare riguardo a situazioni esistenti o nuove (nel caso in cui cambi la sorgente di rumore o la destinazione d'uso dell'ambiente circostante);
- t) «piani d'azione», i piani destinati a gestire i problemi di rumore e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;
- u) «pianificazione acustica», il controllo dell'inquinamento acustico futuro mediante attività di programmazione quali la pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l'attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione e il controllo dell'emissione acustica delle sorgenti;

⁽¹⁾ GUL 257 del 10.10.1996, pag. 26.

- v) «pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche e, secondo le legislazioni o prassi nazionali, le associazioni, organizzazioni o gruppi di tali persone.

Articolo 4

Attuazione e competenze

1. Gli Stati membri designano agli opportuni livelli le autorità e gli enti competenti per l'attuazione della presente direttiva, comprese le autorità responsabili di quanto segue:
 - a) elaborazione e, se del caso, adozione di mappe acustiche e piani d'azione per gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali;
 - b) raccolta delle mappe acustiche e dei piani d'azione.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e del pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1 entro ...(*).

Articolo 5

Descrittori acustici e loro applicazione

1. Gli Stati membri utilizzano i descrittori acustici L_{den} e L_{night} di cui all'allegato I per l'elaborazione e la revisione della mappatura acustica strategica a norma dell'articolo 7.

Fino al momento in cui l'elaborazione delle tecniche di determinazione comuni per la definizione di L_{den} e L_{night} sarà resa obbligatoria, gli Stati membri possono usare a tal fine suddetti descrittori acustici nazionali esistenti e i relativi dati, convertendoli nei descrittori suddetti. Tali dati non devono avere più di tre anni.

2. In alcuni casi particolari, quali quelli elencati nell'allegato I, punto 3, gli Stati membri possono utilizzare descrittori acustici supplementari.

3. Per la pianificazione acustica e la delimitazione delle zone acustiche gli Stati membri possono utilizzare descrittori acustici diversi da L_{den} e L_{night} .

4. Entro ...(*), gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sui valori limite pertinenti, espressi in L_{den} e L_{night} , in vigore o in preparazione nel loro territorio e, se del caso, i valori L_{day} e $L_{evening}$ per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo in prossimità degli aeroporti, nonché il rumore nei siti di attività industriali. Tali informazioni sono accompagnate da spiegazioni relative all'applicazione dei valori limite.

(*) Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 6

Metodi di determinazione

1. I valori di L_{den} e L_{night} sono stabiliti secondo i metodi di determinazione definiti nell'allegato II.

2. I metodi comuni per la determinazione dei valori di L_{den} e L_{night} sono definiti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, mediante revisione dell'allegato II. Finché tali metodi non saranno adottati, gli Stati membri possono usare metodi adeguati ai sensi dell'allegato II e basati sui metodi autorizzati dalle loro rispettive legislazioni. In tal caso essi devono dimostrare che gli stessi forniscono risultati equivalenti a quelli ottenuti con i metodi di cui al punto 2.2 dell'allegato II.

3. Gli effetti nocivi possono essere determinati mediante le relazioni dose-effetto di cui all'allegato III.

Articolo 7

Mappatura acustica strategica

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro ...(**), siano elaborate e, ove opportuno, adottate dalle autorità competenti mappe acustiche strategiche relative al precedente anno solare di tutti gli agglomerati con più di 250 000 abitanti, di tutti gli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60 000 convogli all'anno e gli aeroporti principali situati nel loro territorio.

Entro ...(*), e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri notificano alla Commissione gli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60 000 convogli all'anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati con più di 250 000 abitanti situati nel loro territorio.

2. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché, entro ...(***), e successivamente ogni cinque anni, siano elaborate e, se del caso, adottate dalle autorità competenti mappe acustiche strategiche relative al precedente anno solare di tutti gli agglomerati e di tutti gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio.

Entro ...(***) gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli agglomerati, nonché tutti gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio.

(**) Cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva

(***) Dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(****) Otto anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

3. Le mappe acustiche strategiche devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato IV.

4. Per la mappatura strategica delle regioni frontaliere gli Stati membri limitrofi cooperano fra loro.

5. Le mappe acustiche strategiche sono riesaminate e rielaborate in funzione delle necessità, almeno ogni cinque anni a partire dalla prima compilazione.

Articolo 8

Piani d'azione

1. Gli Stati membri provvedono affinché entro ...(*) le autorità competenti mettano a punto piani destinati a gestire nei loro territori i problemi di rumore e i relativi effetti, compreso, se necessario, un contenimento del rumore, per:

- a) gli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60 000 convogli all'anno e gli aeroporti principali;
- b) gli agglomerati con più di 250 000 abitanti. Tali piani sono volti anche a evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose.

Le misure previste nei piani sono a discrezione delle autorità competenti, ma riguardano in particolare le priorità che possono essere individuate sulla base del superamento dei valori limite pertinenti o di altri criteri scelti dagli Stati membri per gli agglomerati, gli assi stradali principali nonché gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio.

2. Gli Stati membri provvedono affinché entro ...(**) le autorità competenti mettano a punto piani d'azione, relativi in particolare alle priorità che possono essere individuate sulla base del superamento dei valori limite pertinenti o di altri criteri scelti dagli Stati membri per gli agglomerati, gli assi stradali principali nonché gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio.

3. Gli Stati membri informano la Commissione degli altri criteri pertinenti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. I piani d'azione devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato V.

5. I piani d'azione sono riesaminati e rielaborati in funzione delle necessità, ogniqualvolta sviluppi sostanziali si ripercuotono sulla situazione acustica esistente e almeno ogni cinque anni a partire dalla prima adozione.

6. Per i piani d'azione relativi alle regioni frontaliere gli Stati membri limitrofi cooperano tra loro.

7. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano consultati riguardo alle proposte di piani d'azione, sia loro offerta la possibilità di partecipare in tempo utile ed efficacemente alla preparazione e al riesame dei piani d'azione, i risultati di tale partecipazione siano tenuti in considerazione e le decisioni adottate siano rese pubbliche. Sono previsti calendari ragionevoli in modo da garantire tempi sufficienti per ciascuna fase della partecipazione dei cittadini.

Qualora l'obbligo di avviare una procedura di partecipazione dei cittadini sancito dalla presente direttiva coincida con quello di un'altra normativa comunitaria, gli Stati membri possono prevedere procedure congiunte al fine di evitare sovrapposizioni.

Articolo 9

Informazione del pubblico

1. Gli Stati membri provvedono affinché le mappe acustiche strategiche da essi elaborate, e se del caso adottate, e i piani d'azione da essi messi a punto siano resi disponibili e divulgati al pubblico ai sensi della normativa comunitaria pertinente, in particolare la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente⁽¹⁾, e secondo gli allegati IV e V della presente direttiva, anche mediante le tecnologie dell'informazione disponibili.

2. Le informazioni devono essere chiare, comprensibili e accessibili. È fornita una sintesi delle stesse con i punti più importanti.

Articolo 10

Raccolta e pubblicazione dei dati da parte degli Stati membri e della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche, nonché le sintesi dei piani d'azione di cui all'allegato VI siano trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalle date di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8.

(*) Sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(**) Undici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

2. La Commissione istituisce una banca dati che riunisce le informazioni relative alle mappe acustiche strategiche al fine di facilitare la stesura della relazione di cui all'articolo 11 e altre pubblicazioni di carattere tecnico e informativo.

3. Ogni cinque anni la Commissione pubblica una relazione sintetica dei dati relativi a mappe acustiche strategiche e piani d'azione. La prima di tali relazioni è presentata entro ... (*).

Articolo 11

Riesame e relazioni

1. Entro ... (*) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

2. La relazione esamina in particolare la necessità di ulteriori azioni a livello comunitario in materia di rumore ambientale e, se necessario, propone strategie di attuazione su aspetti quali:

- a) obiettivi a medio e lungo termine per la riduzione del numero di persone esposte agli effetti nocivi del rumore ambientale, tenendo conto in particolare delle differenze climatiche e culturali;
- b) misure supplementari volte alla riduzione del rumore ambientale provocato da sorgenti specifiche, in particolare le attrezzature utilizzate all'aperto, i mezzi e le infrastrutture di trasporto e alcune categorie di attività industriali, che tengano conto delle misure già in vigore o di prossima adozione;
- c) la protezione delle zone silenziose in aperta campagna.

3. La relazione comprende un esame della qualità dell'ambiente acustico nella Comunità sulla base dei dati di cui all'articolo 10 e tiene conto dei progressi tecnici e scientifici e di qualsiasi altra informazione pertinente. La riduzione degli effetti nocivi e il rapporto costi-efficacia costituiscono i principali criteri di selezione per le strategie e le misure proposte.

4. La Commissione, non appena ricevuta la prima serie di mappe acustiche strategiche, esamina:

- l'ipotesi di un punto di misura a un'altezza di 1,5 metri (cfr. allegato I, punto 1) per le zone con abitazioni a un piano,

- il limite minimo del numero stimato di persone esposte a intervalli diversi di L_{den} e L_{night} di cui all'allegato VI.

5. La relazione è riesaminata ogni cinque anni o più frequentemente se necessario. Essa contiene una valutazione dell'attuazione della presente direttiva.

6. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta di modifica della presente direttiva.

Articolo 12

Adeguamento

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, adatta l'allegato I, punto 3, l'allegato II e l'allegato III al progresso tecnico e scientifico.

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2000/14/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (**). Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

(*) Sette anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(**) Ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Articolo 15

Fatto a ...

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La Presidente

Il Presidente

ALLEGATO I

DESCRITTORI ACUSTICI

di cui all'articolo 5

1. Definizione del livello giorno-sera-notte (Day-evening-night level) L_{den}

Il livello giorno-sera-notte L_{den} in decibel (dB), è definito dalla seguente formula:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 \times 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 \times 10^{\frac{L_{evening} + 5}{10}} + 8 \times 10^{\frac{L_{night} + 10}{10}} \right)$$

dove

- L_{day} è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi diurni di un anno,
- $L_{evening}$ è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi serali di un anno,
- L_{night} è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi notturni di un anno,

dove

- il giorno è di 12 ore, la sera di 4 ore e la notte di 8 ore; gli Stati membri possono accorciare il periodo serale di un'ora o 2 ore e allungare il periodo diurno e/o notturno di conseguenza, a condizione che tale scelta sia la medesima per tutte le sorgenti e che essi forniscano alla Commissione informazioni sulla differenza sistematica rispetto all'opzione per difetto,
- l'orario di inizio del giorno (e di conseguenza gli orari di inizio della sera e della notte) è a discrezione dello Stato membro (e si applica indistintamente al rumore di tutte le sorgenti); le fasce orarie standard sono 07.00—19.00, 19.00—23.00 e 23.00—07.00 ora locale;
- l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il profilo meteorologico,

e dove

- si considera il suono incidente, e si trascuria il suono riflesso dalla facciata dell'abitazione considerata (in linea generale, ciò implica una correzione pari a 3 dB della misurazione).

Il punto di misura per la determinazione di L_{den} dipende dall'applicazione:

- nel caso del calcolo ai fini della mappatura acustica strategica in termini di esposizione al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, i punti di misura sono ad un'altezza dal suolo di $4,0 \pm 0,2$ m (3,8-4,2 m) e sulla facciata più esposta; a tale scopo la facciata più esposta è il muro esterno rivolto verso la sorgente specifica e più vicino ad essa; a fini diversi da quelli suddetti possono essere operate scelte diverse,
- nel caso del rilevamento ai fini della mappatura acustica strategica in termini di esposizione al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, possono essere scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere inferiore a 1,5 m e i risultati sono rettificati conformemente a un'altezza equivalente di 4 m,
- per altri fini, quali la pianificazione acustica e la mappatura acustica, possono essere scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere inferiore a 1,5 m, ad esempio nel caso di:
 - zone rurali con case a un solo piano,
 - l'elaborazione di misure locali atte a ridurre l'impatto acustico su abitazioni specifiche,
 - la mappatura acustica dettagliata di un'area limitata, con rappresentazione dell'esposizione acustica di singole abitazioni.

2. Definizione del descrittore del rumore notturno (Night-time noise indicator)

Il descrittore del rumore notturno L_{night} è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, relativo a tutti i periodi notturni di un anno

dove

- la notte è di 8 ore come definito al punto 1 del presente allegato,
- l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il profilo meteorologico, come definito al paragrafo 1 del presente allegato,
- è considerato il suono incidente, come descritto al punto 1 del presente allegato,
- il punto di misura è lo stesso che per L_{den} .

3. Descrittori acustici supplementari

In alcuni casi, oltre a L_{den} e L_{night} e, se del caso, L_{day} e $L_{evening}$, può essere utile usare speciali descrittori acustici con relativi valori limite. Ad esempio nelle circostanze seguenti:

- la sorgente di rumore in questione è attiva solo per un tempo parziale (ad esempio meno del 20 % rispetto al totale dei periodi diurni di un anno, al totale dei periodi serali di un anno o al totale dei periodi notturni di un anno),
 - in media, in uno o più periodi considerati, si verifica un numero esiguo di fenomeni sonori (ad esempio meno di uno all'ora; ove si può intendere per fenomeno sonoro un evento di durata inferiore a cinque minuti, ad esempio il passaggio di un treno o di un aeromobile),
 - il rumore ha forti componenti di bassa frequenza,
 - L_{Amax} , o SEL (livello di esposizione a un suono) ai fini della protezione durante il periodo notturno in caso di picchi di rumore,
 - protezione supplementare nei fine settimana o in particolari stagioni dell'anno,
 - protezione supplementare nel periodo diurno,
 - protezione supplementare nel periodo serale,
 - una combinazione di rumori da diverse sorgenti,
 - zone silenziose in aperta campagna,
 - il rumore contiene forti componenti tonali,
 - il rumore contiene forti componenti impulsive.
-

ALLEGATO II

METODI DI DETERMINAZIONE DEI DESCRITTORI ACUSTICI

di cui all'articolo 6

1. Introduzione

I valori di L_{den} e L_{night} possono essere determinati mediante calcolo o misurazione (al punto di misura). Per le previsioni teoriche è applicabile solo il calcolo.

Ai paragrafi 2 e 3 del presente allegato sono illustrati i metodi provvisori di calcolo e misurazione.

2. Metodi provvisori di calcolo di L_{den} e L_{night} 2.1. *Adattamento dei metodi nazionali di calcolo in vigore*

Se nello Stato membro vigono metodi nazionali di determinazione dei descrittori a lungo termine, questi possono essere applicati, purché siano adattati alla definizione dei descrittori di cui all'allegato I. Nella maggior parte dei casi questo implica l'introduzione della sera come periodo a sé stante e della media su un anno. Alcuni metodi esistenti dovranno poi essere rettificati per quanto riguarda l'esclusione del riflesso in facciata, l'inserimento della notte e/o il punto di misura.

Il calcolo della media su un anno richiede particolare attenzione. Le fluttuazioni nel corso di un anno possono essere dovute a fluttuazioni dell'emissione ma anche a fluttuazioni della trasmissione.

2.2. *Metodi provvisori di calcolo raccomandati*

Per gli Stati membri che non dispongono di metodi nazionali di calcolo o che intendono passare a un metodo di calcolo diverso, si raccomandano i metodi in appresso:

Per il RUMORE DELL'ATTIVITÀ INDUSTRIALE: ISO 9613-2: «Acoustics — Attenuation of sound propagation outdoors — Part 2; General method of calculation».

Possono essere ottenuti dati di rumorosità (dati di ingresso) idonei a questa metodologia mediante una delle seguenti tecniche di rilevamento:

- ISO 8297: 1994 «Acoustics — Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment — Engineering method»,
- EN ISO 3744: 1995 «Acoustics — Determination of sound power levels of noise using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane»,
- EN ISO 3746: 1995 «Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane».

Per il RUMORE DEGLI AEROMOBILI: documento 29 ECAC.CEAC «Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports», 1997. Tra i diversi approcci per la modellizzazione delle linee di volo, va usata la tecnica di segmentazione di cui alla sezione 7.5 del documento 29 ECAC.CEAC.

Per il RUMORE DEL TRAFFICO VEICOLARE: metodo di calcolo ufficiale francese «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)», citato nell'«Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» e nella norma francese «XPS 31-133». Per i dati di ingresso concernenti l'emissione, questi documenti fanno capo al documento «Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980».

Per il RUMORE FERROVIARIO: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi Bassi pubblicato in «Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996».

Questi metodi devono essere adeguati alla definizione di L_{den} e L_{night} . Entro il 1° luglio 2003 la Commissione pubblicherà linee guida, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, relative ai metodi aggiornati e fornirà dati di rumorosità del traffico aereo, ferroviario e veicolare sulla base dei dati disponibili.

3. Metodi provvisori di misurazione di L_{den} e L_{night}

Se uno Stato membro desidera impiegare il proprio metodo di misurazione ufficiale, questo deve essere adeguato alla definizione dei descrittori di cui all'allegato I e ai principi di misurazione della media a lungo termine di cui alle norme ISO 1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982.

Se lo Stato membro non ha un metodo di misurazione vigente, o preferisce passare a un metodo diverso, questo può essere elaborato in base alla definizione di descrittore e ai principi contenuti nelle norme ISO 1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982.

I dati delle misurazioni effettuate di fronte a una facciata o a un altro elemento riflettente devono essere corretti per escludere il contributo del riflesso di tale facciata o elemento (in linea generale ciò comporta una correzione di 3 dB per le misurazioni).

ALLEGATO III

METODI DI DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI NOCIVI

di cui all'articolo 6, paragrafo 3

Le relazioni dose-effetto sono impiegate per determinare gli effetti del rumore sulla popolazione. Le relazioni dose-effetto introdotte dalle prossime revisioni del presente allegato, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, riguarderanno in particolare modo:

- la relazione tra fastidio e L_{den} per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili nonché dell'attività produttiva,
- la relazione tra disturbi del sonno e L_{night} per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili nonché dell'attività produttiva.

Se necessario, potrebbero essere presentate specifiche relazioni dose-effetto per:

- le abitazioni con speciale insonorizzazione quali definite nell'allegato VI,
 - le abitazioni con una facciata silenziosa quali definite nell'allegato VI,
 - climi/culture diversi,
 - gruppi vulnerabili della popolazione,
 - rumore tonale dell'attività industriale,
 - rumore impulsivo dell'attività industriale e altri casi speciali.
-

ALLEGATO IV

REQUISITI MINIMI PER LE MAPPE ACUSTICHE STRATEGICHE

di cui all'articolo 7

1. Una mappa acustica strategica è una rappresentazione di dati relativamente a uno dei seguenti aspetti:
 - una situazione di rumore esistente, precedente o prevista in funzione di un descrittore acustico,
 - il superamento di un valore limite,
 - il numero stimato di abitazioni, scuole e ospedali di una determinata zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore acustico,
 - il numero stimato delle persone che si trovano in una zona esposta al rumore.
2. Le mappe acustiche strategiche possono essere presentate al pubblico in forma di:
 - grafici,
 - dati numerici in tabulati,
 - dati numerici in formato elettronico.
3. Le mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati riguardano in particolar modo il rumore emesso:
 - dal traffico veicolare,
 - dal traffico ferroviario,
 - dal traffico aeroportuale,
 - dai siti di attività industriale, inclusi i porti.
4. Le mappe acustiche strategiche fungono da base per:
 - i dati da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 e dell'allegato VI,
 - l'informazione da trasmettere ai cittadini ai sensi dell'articolo 9,
 - i piani d'azione ai sensi dell'articolo 8.

Per ciascuno di questi fini è necessario un tipo di mappa acustica strategica distinto.

5. I requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche relative ai dati da trasmettere alla Commissione figurano nell'allegato VI, punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 e 2.7.
6. Per l'informazione ai cittadini ai sensi dell'articolo 9 e per l'elaborazione di piani d'azione ai sensi dell'articolo 8 sono necessarie informazioni supplementari e più particolareggiate, come:
 - una rappresentazione grafica,
 - mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite,
 - mappe di confronto, in cui la situazione esistente è confrontata a svariate possibili situazioni future,
 - mappe che visualizzano il valore di un descrittore acustico a un'altezza diversa da 4 m, ove opportuno.

Gli Stati membri possono decidere il tipo e il formato delle mappe acustiche.

7. Le mappe acustiche strategiche ad uso locale o nazionale devono essere tracciate utilizzando un'altezza di misurazione di 4 m e intervalli di livelli di L_{den} e L_{night} di 5 dB come definito nell'allegato VI.

8. Per gli agglomerati devono essere tracciate mappe acustiche strategiche distinte per il rumore del traffico veicolare, ferroviario, aereo e dell'attività industriale. Possono essere aggiunte mappe relative ad altre sorgenti di rumore.
 9. La Commissione potrà elaborare linee guida in merito alle mappe acustiche, alla mappatura acustica e ai software di mappatura ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.
-

ALLEGATO V

REQUISITI MINIMI DEI PIANI D'AZIONE

di cui all'articolo 8

1. I piani d'azione devono comprendere almeno i seguenti elementi:
 - una descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione,
 - l'autorità competente,
 - il contesto giuridico,
 - qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'articolo 5,
 - una sintesi dei risultati della mappatura acustica,
 - una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare,
 - un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7,
 - le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione,
 - gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose,
 - la strategia di lungo termine,
 - le informazioni di carattere finanziario (ove disponibili): fondi stanziati, analisi costi-efficacia e costi-benefici,
 - disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione.
 2. Gli interventi pianificati dalle autorità nell'ambito delle proprie competenze possono comprendere ad esempio:
 - pianificazione del traffico,
 - pianificazione territoriale,
 - accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti,
 - scelta di sorgenti più silenziose,
 - riduzione della trasmissione del suono,
 - misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi.
 3. I piani d'azione devono comprendere stime in termini di riduzione del numero di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno o altro).
 4. La Commissione potrà elaborare linee guida che forniscano più ampie informazioni sui piani d'azione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.
-

ALLEGATO VI

DATI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE

di cui all'articolo 10

I dati da trasmettere alla Commissione sono i seguenti.

1. Per gli agglomerati

- 1.1. Una descrizione concisa dell'agglomerato: ubicazione, dimensioni, numero di abitanti.
- 1.2. L'autorità competente.
- 1.3. I programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in atto.
- 1.4. I metodi di calcolo o di misurazione applicati.
- 1.5. Il numero totale stimato (arrotondato al centinaio) di persone che vivono nelle abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di L_{den} in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attività industriale. Le cifre vanno arrotondate al centinaio per eccesso o per difetto: (ad esempio: 5200 = tra 5150 e 5249; 100 = tra 50 e 149; 0 = meno di 50).

Si dovrebbe inoltre precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

- insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, ossia insonorizzazione speciale degli edifici da uno o più tipi di rumore ambientale, in combinazione con gli impianti di ventilazione o condizionamento di aria del tipo che consente di mantenere elevati valori di insonorizzazione dal rumore ambientale,
- una facciata silenziosa, ossia la facciata delle abitazioni in cui il valore di L_{den} a 4 m di altezza dal suolo e a 2 m di distanza dalla facciata, per i rumori emessi da una specifica sorgente, sia inferiore di oltre 20 dB a quello registrato sulla facciata avente il valore più alto di L_{den} .

Precisare inoltre in che misura gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali, definiti all'articolo 3 della presente direttiva, contribuiscono ai fenomeni summenzionati.

- 1.6. Il numero totale stimato (arrotondato al centinaio) di persone che occupano abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di L_{night} in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attività industriale.

Si dovrebbe inoltre precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

- insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5,
- una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5.

Precisare inoltre in che misura gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali contribuiscono ai fenomeni summenzionati.

- 1.7. Le mappe strategiche in forma di grafico devono presentare almeno le curve di livello 60, 65, 70 e 75 dB.
- 1.8. Una sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti di cui all'allegato V e che non superi le dieci cartelle.

2. Per gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali

- 2.1. Una descrizione generale della strada, della ferrovia o dell'aeroporto: ubicazione, dimensioni e flussi di traffico.

- 2.2. Una caratterizzazione dell'area circostante: agglomerati, paesi, campagna o altro, informazioni su assetto territoriale, altre principali sorgenti di rumore.
- 2.3. I programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in atto.
- 2.4. I metodi di calcolo o di misurazione applicati.
- 2.5. Il numero totale stimato (arrotondato al centinaio) di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di L_{den} in dB a 4 m di altezza e sulla facciata più esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75.

Si dovrebbe inoltre precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

- insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5,
- una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5.

- 2.6. Il numero totale stimato (arrotondato al centinaio) di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati urbani esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di L_{night} in dB sulla facciata più esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70.

Si dovrebbe inoltre precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

- insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5,
- una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5.

- 2.7. La superficie totale (in km²) esposta a livelli di L_{den} rispettivamente superiori a 60, 65 e 75 dB. Occorre inoltre fornire il numero totale stimato (arrotondato al centinaio) di abitazioni e il numero totale stimato di persone (arrotondato al centinaio) presenti in ciascuna zona. Le cifre includono gli agglomerati.

Occorre rappresentare anche le curve di livello 60 e 65 dB su una o più mappe, che devono comprendere informazioni sull'ubicazione di paesi, città e agglomerati all'interno delle curve di livello.

- 2.8. Una sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti di cui all'allegato V e che non superi le 10 cartelle.

3. Linee guida

La Commissione potrà elaborare linee guida che forniranno informazioni supplementari ai fini della trasmissione dei dati summenzionati, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

In data 26 luglio 2000 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale⁽¹⁾.

Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere il 14 dicembre 2000.

Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 29 novembre 2000⁽²⁾.

Il Comitato delle regioni ha espresso il suo parere il 15 febbraio 2001⁽³⁾.

Il Consiglio ha definito la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato il 7 giugno 2001.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta si prefigge di:

- introdurre descrittori acustici comuni per la determinazione dei fastidi causati dall'esposizione a lungo termine dell'essere umano al rumore ambientale,
- obbligare gli Stati membri a creare, per i grandi agglomerati e gli assi stradali, gli assi ferroviari e gli aeroporti principali, mappe acustiche strategiche che rispecchino la situazione di rumore nei loro territori, utilizzando almeno i descrittori comuni L_{den} e L_{night} , che determinano i fastidi e i disturbi del sonno,
- obbligare gli Stati membri a creare, in base a tali mappe, piani d'azione volti ad evitare e ridurre il rumore,
- diffondere informazioni riguardo all'esposizione al rumore ed ai suoi effetti sul pubblico, nonché prevedere la partecipazione del pubblico nella definizione dei piani d'azione,
- fornire una base per ulteriori lavori della Comunità relativi alle norme applicabili al rumore emesso da fonti specifiche, nonché per esaminare ulteriormente la necessità di azioni comunitarie volte a ridurre il rumore ambientale.

La posizione comune del Consiglio è conforme a tali obiettivi.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. La posizione comune del Consiglio prevede una metodologia per la determinazione e l'attenuazione dell'esposizione a lungo termine dell'essere umano al rumore ambientale esterno causato dall'attività dell'uomo nell'ambiente di vita (zone edificate, parchi, zone silenziose, scuole ed altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore).

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 251.

⁽²⁾ GU C 116 del 20.4.2001, pag. 48.

⁽³⁾ GU C 148 del 18.5.2001, pag. 7.

2. Riguardo alla determinazione, la posizione comune prevede, nel caso della mappatura acustica strategica di grandi agglomerati e degli assi stradali, assi ferroviari ed aeroporti principali, di descrittori acustici comuni, ossia L_{den} , che determinano il fastidio medio causato dal rumore durante il periodo diurno, e L_{night} , che determina i disturbi del sonno causati dall'esposizione al rumore durante la notte. Inoltre, gli Stati membri possono utilizzare descrittori supplementari per misurare il fastidio in talune situazioni specifiche, quali picchi di rumore, periodi specifici dell'anno o zone silenziose. Tali descrittori supplementari potrebbero essere sviluppati ulteriormente in base alla procedura di comitato. I descrittori comuni consentirebbero di giungere ad una conoscenza comparabile del fastidio e dei disturbi del sonno causati dal rumore all'interno della Comunità.
3. Riguardo all'attenuazione del rumore, la posizione comune obbliga gli Stati membri a creare, per i principali agglomerati o assi stradali, assi ferroviari e aeroporti principali:
 - **mappe acustiche strategiche:** le mappe, definite mediante i descrittori comuni L_{den} e L_{night} , che forniscono una determinazione globale del rumore in una certa zona e contengono previsioni generali circa lo sviluppo del rumore per tale zona,
 - **piani d'azione:** i piani destinati a gestire i problemi di rumore e i relativi effetti, tra cui, se necessario la prevenzione e la riduzione del rumore, e stabiliti previa consultazione del pubblico. Le misure previste da tali piani sono adottate a discrezione delle autorità competenti ma dovrebbero tener conto in particolare delle priorità eventualmente individuate con il superamento di uno qualsiasi dei valori limite espressi in termini di L_{den} e L_{night} , o con altri criteri scelti dagli Stati membri. Le misure dovrebbero segnatamente applicarsi alle zone più importanti determinate dalla mappatura acustica strategica. La posizione comune fa altresì riferimento alla possibilità per gli Stati membri di impegnarsi nella pianificazione acustica — ossia il controllo del rumore mediante la pianificazione territoriale, la pianificazione dei trasporti, il controllo dell'emissione acustica delle sorgenti — e nella delimitazione delle zone acustiche — ossia la pianificazione acustica nella zona circostante o in prossimità di una sorgente di rumore. In tali casi possono essere utilizzati descrittori diversi da L_{den} e L_{night} , a discrezione degli Stati membri.
4. La posizione comune intende inoltre diffondere le informazioni riguardo alle mappe acustiche ed ai piani d'azione tra il pubblico, nonché prevedere la partecipazione del pubblico nella definizione dei piani d'azione. La comparabilità tra le mappe acustiche ed i piani d'azione può fornire un forte incentivo per il pubblico e per le autorità competenti a livello locale e nazionale affinché siano adottate le norme di attenuazione del rumore più rigorose a livello della Comunità.
5. La Commissione sarà altresì informata in merito alle mappe acustiche strategiche ed ai piani d'azione degli Stati membri. Le informazioni dovrebbero fornire in particolare una base per il completamento, a breve e lungo termine, delle misure comunitarie esistenti relative al rumore emesso da prodotti, mezzi ed infrastrutture di trasporto, attrezzature esterne, attività edili ed altre sorgenti specifiche. Tali informazioni dovrebbero tra l'altro aiutare la Commissione a determinare la necessità di strategie comunitarie al fine di ridurre il numero di persone colpite dagli effetti nocivi del rumore e proteggere le zone silenziose in aperta campagna.

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO ACCETTATI DAL CONSIGLIO

Il Consiglio ha inserito nella sua posizione comune i seguenti emendamenti, la maggior parte dei quali sono stati accettati anche dalla Commissione:

Emendamento 2 relativo al considerando 5 della proposta (considerando 6 della posizione comune).

Emendamento 3 relativo al considerando 6 (considerando 7 della posizione comune).

Emendamento 41 relativo alla seconda parte del considerando 10: in realtà il Consiglio ha soppresso integralmente il considerando 10, poiché la prima parte si limitava a ripetere l'articolo 11 senza motivarlo.

Emendamento 44 relativo all'articolo 3, lettera c) (accettato anche dalla Commissione): cfr. articolo 3, lettera b), della posizione comune.

Emendamento 45 relativo all'articolo 3, lettera l) (accettato anche dalla Commissione).

Emendamento 46 relativo all'articolo 8, paragrafo 4 (accettato anche dalla Commissione): cfr. articolo 8, paragrafo 5, della posizione comune.

Emendamento 30 relativo all'articolo 9, paragrafo 3 bis (accettato anche dalla Commissione): cfr. articolo 9, paragrafo 2, della posizione comune).

Emendamenti 34 e 35 relativi all'allegato VI.

V. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO ACCETTATI IN UNA FORMA MODIFICATA

Nell'emendamento 4 relativo a un nuovo considerando 7 bis il Parlamento ha proposto di motivare l'inserimento del descrittore L_{night} . Poiché i considerando proposti dalla Commissione non contenevano alcun riferimento ai descrittori, il Consiglio ha inserito un nuovo considerando 8, che motiva l'utilizzazione non solo del descrittore L_{den} , ma anche di L_{night} , nonché dei descrittori supplementari qualora gli Stati membri intendessero avvalersene.

Emendamento 15 relativo a un nuovo articolo 3, lettera h bis, che definisca il descrittore L_{Amax} con riferimento alla procedura di comitato: il Consiglio ha inserito un riferimento al L_{Amax} nell'elenco dei descrittori acustici supplementari di cui all'allegato I, sezione 3, che può essere aggiornato in funzione dei progressi della scienza e della tecnica mediante la procedura di comitato di cui all'articolo 12.

Emendamento 21 relativo ad un nuovo articolo 5, paragrafo 2 bis, sul mantenimento e l'adeguamento di descrittori acustici di comprovata validità utilizzati a livello nazionale (accettato dalla Commissione): tale nozione è stata inserita nel nuovo articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.

Emendamento 22 relativo ad un nuovo articolo 6, paragrafo 2 bis, sul mantenimento e l'adeguamento delle tecniche di determinazione di comprovata utilità utilizzate a livello nazionale (accettato dalla Commissione): tale emendamento si rispecchia nel nuovo articolo 6, paragrafo 2 e nell'allegato II, punti 2.1 e 3.

Emendamento 28 relativo all'articolo 9, paragrafo 1: piuttosto che creare un sistema di informazione specifico, come proposto dalla Commissione, e precisare i dettagli del sistema stesso, come proposto dal Parlamento, il Consiglio ha preferito fare riferimento al sistema generale di cui alla direttiva 90/313/CEE e, implicitamente, alla direttiva che la modificherà⁽¹⁾. La direttiva 90/313/CEE garantisce che qualsiasi persona abbia il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche ed obbliga queste ultime a fornire al pubblico informazioni ambientali di carattere generali. La proposta relativa ad una direttiva di sostituzione descrive un sistema di informazioni assai elaborato che include tutti gli elementi proposti dal Parlamento.

Emendamento 29 relativo all'articolo 9, paragrafo 2: sulla consultazione di organizzazioni appropriate sui piani d'azione: il Consiglio ha soppresso l'articolo 9, paragrafo 2, della proposta ed inserito un nuovo articolo 8, paragrafo 7, che contiene dettagli sulla consultazione del pubblico sui piani d'azione e che si ispira all'articolo 6 del progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente⁽²⁾.

⁽¹⁾ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 156).

⁽²⁾ Doc. PE-CONS 3619/01.

VI. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO PARZIALMENTE ACCETTATI DAL CONSIGLIO

Emendamento 11 che chiede alla Commissione di proporre norme di qualità per sorgenti di emissioni sonore; emendamento 5 relativo ad un'aggiunta al considerando 9; emendamento 8 (prima parte) relativo ad un nuovo considerando 10 bis e emendamento 38 relativo ad un nuovo considerando 10 ter: il Consiglio ha espresso il suo accordo sulla sostanza di tali emendamenti e:

- ha aggiunto all'articolo 1 un nuovo paragrafo 2 che stipula che la direttiva fornisce inoltre una base per lo sviluppo di misure comunitarie di contenimento del rumore generato da sorgenti specifiche, in particolare da mezzi di trasporto e da attrezzature utilizzate all'aperto,
- ha modificato l'articolo 11 nel senso che la Commissione esaminerà la necessità di misure volte alla riduzione del rumore provocato da attrezzature utilizzate all'aperto, da mezzi e infrastrutture di trasporto e da alcune categorie di attività industriali,
- ha modificato il considerando 4 sostituendo il riferimento alle norme comunitarie di immissione con un elenco di direttive relative alle emissioni acustiche derivanti da prodotti e mezzi di trasporto; il Consiglio ha inoltre aggiunto che le direttive relative alle sorgenti acustiche dovrebbero servire da base per sviluppare e completare tali misure a breve, medio e lungo termine,
- ha invitato la Commissione, a prevedere in una dichiarazione a verbale, di presentare al più presto proposte per quanto riguarda i limiti di emissione relativi a tutti i punti menzionati dal Parlamento, nonché alle attrezzature utilizzate all'aperto e alle attrezzature industriali.

Il Consiglio non ha ritenuto necessario riportare i parametri più particolareggiati proposti dal Parlamento. Al fine di rispettare la libertà di iniziativa della Commissione, il Consiglio non ha fissato un termine per le proposte sulle sorgenti, e ha preferito rivolgere il suo invito in una dichiarazione a verbale piuttosto che prevedere un termine in un articolo specifico.

Emendamenti 13 e 42 relativi all'articolo 2, paragrafo 1, sul campo di applicazione della direttiva: come la Commissione, il Consiglio ha accettato la maggior parte di tale emendamento, seppure ampliando la nozione di «abitazioni» in «zone edificate». Il Consiglio ha tuttavia mantenuto la specificazione relativa all'esposizione per l'essere umano e non ha soppresso il riferimento alla protezione delle zone silenziose degli agglomerati.

Emendamento 17 relativo all'articolo 3, lettera s): il Consiglio si è detto d'accordo sulla soppressione del riferimento a valori limite variabili, ma ha ritenuto che l'aggiunta della frase «e misure per ridurre le cause del superamento dei valori limite» non aggiunga nulla alla nozione di «provvedimenti di attenuazione».

Emendamenti 30 e 33 relativi agli articoli 12 e 13 volti a sopprimere la procedura di emendamento semplificata: il Consiglio ha soppresso l'applicazione della procedura di comitato riguardo alle caratteristiche principali dei descrittori L_{den} e L_{night} , alla mappatura acustica strategica, ai piani d'azione ed ai tipi di dati da inviare alla Commissione. Il Consiglio ha tuttavia mantenuto la procedura di comitato per le seguenti materie:

- adeguamento dell'elenco dei descrittori acustici supplementari per le varie situazioni di cui all'allegato I, punto 3 (compreso il descrittore L_{Amax} , come proposto nell'emendamento 15),
- precisazione delle caratteristiche sussidiarie dei metodi di determinazione comuni e aggiornamento dei metodi provvisori di calcolo raccomandati per la determinazione di L_{den} e L_{night} (articolo 6, paragrafo 2 e allegato II),
- definizione di relazioni di dose-effetto per determinare gli effetti rumore sulla popolazione (allegato III).

VII. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO NON ACCETTATI DAL CONSIGLIO

Emendamento 1 sull'aggiunta nel titolo dei termini «che istituisce un quadro comunitario» (accettata con un'interpretazione diversa dalla Commissione): tale emendamento è inteso a chiarire che la direttiva servirà da base per direttive analoghe sui prodotti, e affronta le stesse questioni di cui agli emendamenti 5, 8, 38 e 11, precedentemente trattati. Il Consiglio non ha accettato l'emendamento 1 poiché esso faceva riferimento a direttive analoghe fondate sui lavori già in fase di svolgimento, in una dichiarazione a verbale e non nel testo della direttiva.

Emendamento 6 relativo ad un nuovo considerando 9 bis (considerato superfluo dalla Commissione): il Consiglio non ha incluso questo emendamento poiché si limitava a ripetere l'emendamento 21 (accettato dal Consiglio) senza motivarlo.

Emendamento 8 (ultima frase) relativo ad un nuovo considerando 10 bis e emendamento 10 relativo ad un nuovo articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis, indicante che lo scopo della direttiva è di fissare valori limite per i rumori ambientali in prossimità degli aeroporti (entrambi respinti dalla Commissione): da un punto di vista procedurale, il Consiglio osserva che tale considerando e tale obiettivo non sono ripresi in nessun articolo corrispondente. Inoltre, i limiti di rumore non rientrano nel campo di applicazione della proposta e né il Consiglio né il Parlamento sono autorizzati a stabilire norme al di là di tale campo di applicazione. Da un punto di vista sostanziale, il Consiglio ritiene che la necessità di stabilire valori limite debba essere considerata nel quadro dell'articolo 11. Non si dispone di informazioni comparabili sufficienti né riguardo al rumore in prossimità degli aeroporti in Europa né riguardo alla sensibilità al rumore delle varie popolazioni della Comunità che consentano di fissare dei valori limite partendo da una solida base scientifica. Nella fase attuale sarebbe sufficiente definire mappe acustiche e piani d'azione in prossimità degli aeroporti e prevedere di presentare proposte per limiti di emissione più rigorosi per gli aeromobili.

Emendamento 39 relativo ad un'aggiunta all'articolo 1, paragrafo 2, sul rispetto di quattro principi generali (accettato dalla Commissione): questo emendamento è stato respinto perché tali principi sono stati considerati vaghi [a parte quello: «chi inquina (acusticamente) paga»], contraddittori, difficili da applicare, e di carattere politico, e pertanto inadatti ad essere inseriti in un testo giuridico.

Emendamento 14 relativo all'articolo 3, lettera a) (non accettato dalla Commissione): tale emendamento limita la nozione di «rumore emesso da impianti o edifici industriali» unicamente al rumore provocato da «qualunque tipo di macchinario», il che è troppo restrittivo.

Emendamento 16 relativo all'articolo 3, lettera p), inteso ad includere gli aeroporti militari (non accettato dalla Commissione): si è ritenuto necessario non contemplare gli aeroporti militari per ragioni di difesa nazionale.

Emendamento 18 relativo all'articolo 3, lettera u): modifiche redazionali della definizione dei «piani d'azione»: piuttosto che fare riferimento ad «attività», il Consiglio ha utilizzato il termine «piani» nella definizione dei «piani d'azione»; invece che fare riferimento al fatto che i valori limite «rischiano di essere superati», il Consiglio ha fatto riferimento ad «altri criteri» all'articolo 8, paragrafo 1, ultimo comma.

Emendamento 19 relativo all'articolo 4, paragrafo 1: indipendenza delle autorità responsabili dell'attuazione della direttiva: tale emendamento non è stato accettato poiché le autorità competenti devono essere sempre indipendenti ed imparziali.

Emendamento 20 relativo ad un'aggiunta all'articolo 5, paragrafo 2, al fine di rendere obbligatoria l'utilizzazione di descrittori supplementari quali il L_{Amax} : il Consiglio ha ritenuto che l'uso dei descrittori supplementari debba rimanere facoltativo: l'armonizzazione dei descrittori acustici L_{den} e L_{night} non è stata accettata con facilità dagli Stati membri, e si è ritenuto che la scelta di altri descrittori, anche se talvolta utili, debba essere lasciata agli Stati membri, mentre i descrittori comuni forniscono un quadro soddisfacente della situazione del rumore.

Emendamenti 23 e 25 relativi ad un'aggiunta agli articoli 7 e 8 al fine di produrre mappe acustiche e piani d'azione in caso di serie lamentele (non accettato dalla Commissione): tale emendamento non è stato accettato poiché sarebbe difficile definire la nozione di «serie lamentele» e si corre un serio rischio di lamentele ingiustificate. Il Consiglio ritiene inoltre che il pubblico sia sufficientemente tutelato dal sistema attuale, in virtù del quale:

- saranno riesaminate periodicamente mappe acustiche strategiche che consentiranno di determinare in modo particolareggiato il numero di persone interessate da vari livelli di rumore nei principali agglomerati e negli assi stradali, negli assi ferroviari e negli aeroporti principali (allegato VI, punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6),
- saranno definiti piani d'azione alla luce di tali mappe e in consultazione con il pubblico (articolo 8, paragrafo 7); tali mappe saranno riesaminate in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente (articolo 8, paragrafo 5).

Emendamento 24 relativo ad un nuovo articolo 7, paragrafo 3 bis, sul mantenimento delle mappe acustiche esistenti: il Consiglio non vede la necessità di tale disposizione. Non appena l'articolo 7 sarà applicabile, le mappe acustiche strategiche dovranno rispondere ai requisiti della direttiva e non ci sarà motivo di mantenere i vecchi modelli di mappe a scopi comunitari.

Emendamento 26 relativo ad un nuovo paragrafo secondo cui i responsabili di sorgenti significative di rumore sono invitati ad elaborare piani d'azione individuali (non accettato dalla Commissione): il rumore da singole sorgenti sarà disciplinato in generale dai piani d'azione per gli agglomerati e per gli assi stradali, gli assi ferroviari e gli aeroporti principali. Sarà compito di tali piani d'azione stabilire le norme per la gestione del rumore, nonché decidere se imporre piani d'azione ai singoli responsabili di sorgenti di rumore.

VIII. ALTRE MODIFICHE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE INTRODOTTE DAL CONSIGLIO

Preambolo

Il Consiglio ha riunito i concetti riunendo i considerando 4 e 10 sui lavori futuri. Esso ha aggiunto un nuovo considerando 5 al fine di precisare il campo di applicazione ed ha scisso il considerando 8 nei considerando 9, 10 e 11. Il Consiglio ha inoltre migliorato la formulazione dei considerando 3, 6, 7, 8 e 15 (ex 3, 5, 6, 7 e 12).

Articolo 1

Nella prima frase del primo paragrafo, il termine più sintetico «lottare» sostituisce i termini «evitare, prevenire o ridurre», che sono trasferiti alla lettera c) relativa alle azioni da intraprendere. La frase invita gli Stati membri a fissare priorità — la nozione di «priorità» è precisata all'articolo 8, paragrafo 2. L'azione della Comunità è mirata agli «effetti» in generale e non soltanto agli «effetti nocivi per la salute umana», cui si fa adesso riferimento alla lettera c).

La lettera a) sintetizza ora in modo migliore gli articoli da 5 a 7.

La lettera c) sostituisce il paragrafo 2 della proposta della Commissione e chiarisce meglio quali azioni devono essere intraprese sulla base della direttiva.

Il Consiglio ha aggiunto un paragrafo 2 in linea con gli emendamenti del Parlamento sul rumore proveniente da sorgenti specifiche.

Articolo 2

Il Consiglio ha sostituito i termini «rumore ambientale percepito dall'essere umano» con quelli meno soggettivi di «rumore cui è esposto l'essere umano». Poiché il rumore ambientale riguarda il rumore esterno, il Consiglio ha sostituito i termini «all'interno e nei pressi dell'abitazione» con «nelle zone edificate», ha soppresso «all'interno» nei riferimenti a scuole, ospedali e edifici e ha aggiunto il considerando 5. La soppressione dei riferimenti a scolari e studenti e pazienti è stata proposta dal Parlamento. Per ragioni di difesa nazionale, il Consiglio ha escluso le attività militari nelle zone militari.

Articolo 3

Il Consiglio:

- ha precisato ulteriormente la definizione di «rumore ambientale»,
- ha soppresso le definizioni di «salute umana», che non figura in nessun atto comunitario, e di «zona isolivello»,
- ha soppresso alcuni elementi soggettivi («è dimostrato», «riferiti dai soggetti» relativamente, «in cui è possibile percepire la quiete naturale») dalle definizioni di «descrittore acustico», « L_{night} » e «zona silenziosa»,
- ha introdotto nella definizione di zona silenziosa la possibilità di utilizzare descrittori più idonei rispetto a L_{den} ,
- ha escluso i voli di addestramento su aeromobili leggeri ai fini della designazione di un aeroporto principale,
- ha soppresso l'inclusione di dati di natura economica nella definizione della mappatura acustica,
- ha mantenuto il requisito di esprimere i valori limite in termini di L_{den} e L_{night} precisando al tempo stesso («e, se del caso...») che i descrittori L_{day} e $L_{evening}$ possono essere anch'essi utilizzati; ha chiarito che i valori limite possono variare a seconda della sensibilità al rumore delle popolazioni,
- ha concentrato le due definizioni di «piano d'azione per un agglomerato urbano» e di «piano d'azione per una strada, una ferrovia o un aeroporto principale» in un'unica definizione semplificata, che contiene anche la nozione di «gestione del rumore»; i riferimenti al superamento dei valori limite ed alla tutela delle zone silenziose sono stati trasferiti rispettivamente alla fine dell'articolo 8, paragrafo 1 ed all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
- ha trasferito nell'allegato VI le definizioni di «insonorizzazione speciale» e di «facciata silenziosa»,
- ha aggiunto una definizione di «pubblico», che corrisponde a quella figurante nella Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica nel processo decisionale e l'accesso alla giustizia su questioni ambientali.

Articolo 4

Il Consiglio ha modificato il paragrafo 1, lettera a), al fine di tener conto del fatto che le mappe acustiche sono elaborate, ma non sempre adottate, dalle autorità competenti. La stessa modifica figura nell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 e nell'articolo 8, paragrafo 1. Il paragrafo 2 è stato soppresso perché non esistono ancora «Programmi comunitari di garanzia di qualità» ufficiali.

Articolo 5

La possibilità di utilizzare i descrittori esistenti in attesa dell'adozione mediante la procedura di comitato dei metodi di determinazione (paragrafo 1, secondo comma) dovrebbe consentire agli Stati membri di introdurre il sistema definitivo in un'unica volta, senza dover attraversare una serie di fasi intermedie provvisorie.

Ai sensi del nuovo paragrafo 3 della posizione comune, l'utilizzazione di L_{den} e L_{night} deve essere facoltativa ai fini della pianificazione acustica e della delimitazione delle zone acustiche, analogamente alla definizione dei piani acustici e delle zone acustiche stesse.

Al paragrafo 4, il Consiglio ha stabilito la possibilità di utilizzare altri descrittori oltre a L_{den} e L_{night} al momento di definire i valori limite.

Articolo 6 e allegato III

Il Consiglio ha aggiunto nel paragrafo 2 una nuova disposizione transitoria, avente lo stesso scopo di quella contenuta all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, relativa ai descrittori.

Riguardo al paragrafo 3 (paragrafo 2 nella proposta della Commissione) ed all'allegato III ad esso correlato (allegato II, paragrafo 4, della proposta), il Consiglio ha mantenuto l'idea della Commissione secondo cui le relazioni dose-effetto saranno definite mediante la procedura di comitato, ma ha precisato con maggiori dettagli il campo di applicazione previsto. Tuttavia, considerata l'importanza di tali relazioni dose-effetto, tuttavia, il Consiglio non ha voluto renderle obbligatorie mediante la procedura di comitato. Al limite, tale procedura potrebbe condurre ad un'applicazione facoltativa. Per questa ragione il Consiglio ha sostituito i termini «sono determinati» con «possono essere determinati» all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 7

Il Consiglio ha modificato il titolo da «Mappe acustiche» a «Mappatura acustica strategica»; ai sensi della definizione di cui all'articolo 3, le mappe acustiche strategiche sono mappe acustiche finalizzate alla determinazione globale dell'esposizione al rumore esposizione in una certa zona.

Nella sua proposta la Commissione aveva incluso un'impostazione in due fasi, secondo la quale in un primo tempo si sarebbero elaborate le mappe per gli agglomerati con più di 250 000 abitanti e successivamente quelle per gli agglomerati con più di 100 000 abitanti. Il Consiglio si è detto d'accordo su tale impostazione, ma l'ha estesa agli assi stradali (6 milioni di transiti nella prima fase, 3 milioni nella successiva) ed agli assi ferroviari (60 000-30 000).

Riguardo al paragrafo 5, la Commissione aveva proposto che le mappe fossero rielaborate in ogni caso ogni 5 anni. Il Consiglio ha modificato tale requisito, precisando che le mappe devono essere riesaminate in ogni caso, ma rielaborate soltanto se necessario.

Articolo 8

Come già per l'articolo 7, il Consiglio ha esteso agli assi stradali e ferroviari l'impostazione in due fasi proposta dalla Commissione.

Il Consiglio ha inserito il secondo comma del paragrafo 1 ed il paragrafo 3, che contengono l'idea di individuare priorità e di tener conto di altri criteri.

È stato aggiunto il paragrafo 6, che ribadisce l'idea della cooperazione tra gli Stati membri limitrofi già menzionata all'articolo 7, paragrafo 4.

Il paragrafo 7 sostituisce e rafforza l'articolo 9, paragrafo 2, della proposta della Commissione in merito alla partecipazione del pubblico alla definizione dei piani d'azione.

Articolo 9

Il paragrafo 1 fa riferimento alla legislazione generale vigente e futura relativa all'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Tale modifica comporta il vantaggio di fare riferimento ad una serie di precisi atti legislativi. Il paragrafo 2 è un emendamento del Parlamento.

Articolo 10

Il paragrafo 1 della proposta della Commissione è stato soppresso perché superfluo tenuto conto dell'articolo 4. Le amministrazioni dispongono adesso di termini più lunghi per elaborare le sintesi delle mappe e dei piani d'azione e trasmetterli alla Commissione. Al paragrafo 2, il Consiglio ha precisato il possibile uso della banca dati da parte della Commissione.

Articolo 11

Il paragrafo 2 è stato ampiamente modificato. In particolare, il Consiglio ha sostituito il riferimento agli obiettivi qualitativi della Comunità con un riferimento alle azioni a livello comunitario in materia di rumore ambientale. Come eventuali strategie di attuazione, il Consiglio ha mantenuto la riduzione del numero di persone esposte al rumore, la riduzione del rumore provocato da sorgenti specifiche e la protezione delle zone silenziose. Tutti gli elementi relativi al rumore provocato da sorgenti specifiche sono stati tuttavia trasferiti in una lettera a parte ed ampliati, tenendo conto anche delle richieste del Parlamento. Riguardo al nuovo paragrafo 4, cfr. in appresso gli allegati I e VI.

Articolo 12

Il Consiglio ha ridotto il campo di applicazione della procedura di comitato, anche se in misura minore rispetto agli emendamenti del Parlamento.

Articolo 13

Nella posizione comune è stato soppresso il paragrafo 4 della proposta, considerato superfluo tenuto conto dell'elaborazione delle linee guida di cui all'allegato III, secondo comma, all'allegato IV, punto 9, all'allegato V, punto 4 e all'allegato VI, punto 3.

Articolo 14 della proposta della Commissione

Il Consiglio ha trasferito tale articolo all'articolo 11, paragrafo 5, seconda frase.

Articolo 15 — Entrata in vigore

Nell'ipotesi di una pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale l'1.1.2000, si può considerare che il Consiglio ha posticipato la data di entrata in vigore di 6 mesi (articolo 14), l'informazione della Commissione di 18 mesi (articoli 4, paragrafo 2 e 5, paragrafo 3) e le varie fasi della mappatura (articolo 7) e l'elaborazione dei piani d'azione (articolo 8) di 2 anni. Nel complesso l'attuazione comincerebbe nel 2003 e sarebbe completata alla fine del 2012. I maggiori tempi di attuazione sono stati determinati dal fatto che la direttiva coinvolgerà molte amministrazioni a livello nazionale, regionale o locale.

Allegato I

L'allegato I definisce il descrittore L_{den} . L_{den} misura, in decibel (dB), il fastidio nel corso di un giorno, composto da un periodo diurno di 12 ore, un periodo serale di 4 ore ed un periodo notturno di 8 ore. La posizione comune dà tuttavia agli Stati membri la possibilità di trasferire 1 o 2 ore dal periodo serale a quello diurno o a quello notturno, in modo da tener conto delle eventuali differenze negli stili di vita tra le popolazioni degli Stati membri.

La Commissione ha proposto che la determinazione delle emissioni acustiche sia effettuata ad una distanza di 2 metri dalla facciata degli edifici, in modo da evitare fenomeni di riflessione. Poiché questo si è rivelato problematico nel caso di strade strette o di strade con autovetture in sosta, è stato convenuto che la misurazione deve essere effettuata sulla facciata, ma che sarà apportata una correzione (in generale 3 dB).

Il Consiglio ha convenuto che la determinazione del rumore in prossimità degli edifici deve in generale essere effettuata ad un'altezza dal suolo di 4 metri, ma che 1,5 metri o altezze superiori possono essere decise nel caso di metodi di determinazione finalizzati alla pianificazione acustica ed alla mappatura acustica. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, la Commissione riesaminerà l'altezza del punto di misura per le zone con abitazioni a un piano.

Il Consiglio ha inoltre soppresso i punti 1.2 e 2.2 della proposta e ha aggiunto un riferimento al descrittore L_{Amax} .

Allegato II

Il Consiglio ha posto il metodo di calcolo prima del metodo di misurazione perché il metodo di calcolo è utilizzato con maggiore frequenza. L'ultima frase del punto 3 della proposta della Commissione relativa all'utilizzazione di metodi di determinazione equivalenti è stata sostituita con l'ultima parte dell'articolo 6, paragrafo 2.

Allegato III della proposta della Commissione

Il Consiglio ha soppresso questo allegato, relativo ai requisiti per il software di mappatura, ed ha reintrodotto tale idea nell'allegato IV, punto 9, che autorizza la Commissione ad elaborare linee guida in tale settore.

Allegato IV

Il Consiglio ha apportato alcune lievi modifiche (numeri «stimati», nuovo paragrafo 3).

Allegato V

Riguardo al punto 1, il Consiglio ha riunito tutti i trattini relativi alla situazione sanitaria nel sesto trattino. I riferimenti relativi agli aspetti economici sono ora riuniti nell'undicesimo trattino. Al punto 2 sono stati soppressi alcuni dettagli.

Allegato VI

La posizione comune ha in generale ridotto gli intervalli superiori ed inferiori dei livelli di decibel da cui deve essere definita l'esposizione al rumore. Tale riduzione consente alle amministrazioni di concentrarsi maggiormente sulle zone rumorose. Ciò nondimeno, il limite inferiore degli intervalli resta sufficientemente ampio da consentire il rilevamento del trasferimento del rumore dalle zone rumorose a quelle silenziose. Inoltre, la Commissione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, riesaminerà i limiti inferiori degli intervalli. Un'ultima modifica è che i dati relativi alle persone che vivono in abitazioni dotate di insonorizzazione speciale sono necessari unicamente se già disponibili.